SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 5 aprile 2014** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2014.

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni del 4 febbraio 2014 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Offida».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni del 4 febbraio 2014 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Offida»

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista l'istanza presentata il 28 settembre 2011 dal Consorzio tutela vini Piceni con sede legale in Offida (AP), via Giuseppe Ciabattoni n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui ai comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOCG «Offida» e per le DOC «Falerio», «Terre di Offida« e «Rosso Piceno;

Considerato che il Consorzio tutela vini Piceni ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Falerio» e la rappresentatività di cui al comma 1 e 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Rosso Piceno» e non ha, invece, dimostrato la rappresentatività per la DOCG «Offida» e per la DOC «Terre di Offida»;

Visto il decreto del 4 febbraio 2014 recante il riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Falerio» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del ddecreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Rosso Piceno;

Vista l'istanza presentata il 28 febbraio 2014 con la quale il Consorzio tutela vini Piceni ha chiesto nuovamente il riconoscimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Offida»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Piceni ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG «Offida». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S22/2308 del 10 marzo 2014, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Offida»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio tutela vini Piceni a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Offida»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Piceni, con sede legale in Offida (AP), Via F. Ciabattoni n. 3, riconosciuto con decreto del 4 febbraio 2014, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Offida», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra il riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni di cui al decreto del 4 febbraio 2014 ed ha la medesima durata ivi prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 4 febbraio 2014 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Offida», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

14A02672

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2013.

Approvazione del Piano operativo annuale 2013, della ricerca di sistema elettrico nazionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generale afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 e successive modifiche concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare:

l'art. 10, comma 2, lettera *b)*, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: il Fondo);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico (di seguito: CERSE) del Piano triennale, contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e sviluppo ed i risultati attesi, la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora denominato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

l'art. 2, comma 2, che prevede che il Piano triennale predisposto dal CERSE sia trasmesso al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) entro il mese di agosto di ciascun anno;

l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del Piano triennale e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione europea - DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006, n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN.27/05 - Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il Trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico;

Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;

Vista la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'art. 38 che prevede, al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, che il Ministro dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto 8 marzo 2006;
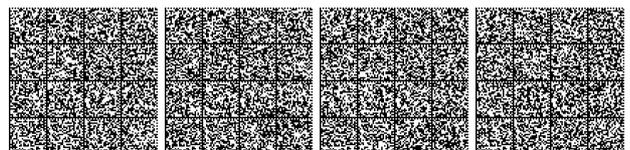
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 novembre 2012 (di seguito: il decreto 9 novembre 2012) recante approvazione del Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema e del Piano operativo annuale 2012 e l'attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000, che prevede:

l'indicazione delle aree prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico: governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale; produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente; razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica;

la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di stipulare accordi di programma triennali, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, indicando, a tal fine, come soggetti beneficiari l'ENEA, il CNR e la società RSE;

il finanziamento delle attività da affidare tramite procedure concorsuali tramite i piani operativi delle annualità 2013 e 2014, con conseguente riproporzionamento delle risorse destinate a favore degli accordi di programma rispetto a quanto previsto per il Piano operativo annuale 2012;

l'invio da parte dell'Autorità, nelle funzioni consultive di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 9 novembre 2012, di una proposta di Piano operativo annuale 2013, contenente anche la previsione di finanziamento di attività da affidare tramite le procedure concorsuali in coerenza con l'art. 1, commi 2 e 3 dello stesso decreto 9 novembre 2012;

Vista la delibera dell'Autorità 351/2013/RDS del 1° agosto 2013, con la quale l'Autorità, nelle sue funzioni di CERSE, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la «proposta di Piano operativo annuale 2013 del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2012-2014» (di seguito: proposta di POA 2013);

Visto il protocollo d'intesa tra la regione autonoma della Sardegna ed il Ministero dello sviluppo economico sottoscritto in data 2 agosto 2013 (di seguito: protocollo Sulcis), tramite il quale è stata disposta la realizzazione di un polo tecnologico del Sulcis e di una centrale termoelettrica «clean coal technology»;

Considerato che la proposta di POA 2013 è coerente con le linee programmatiche stabilite nel Piano triennale 2012-2014 e con la programmazione stabilita dall'Italia in materia di energia tramite il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 marzo 2013, contenente la Strategia energetica nazionale (SEN), ed in particolare con le priorità in esso definite in materia di ricerca e sviluppo;

Considerato che la proposta di POA 2013 prevede attività innovative rispetto al Piano triennale 2012-2014, da finanziare tramite procedure concorsuali, in sinergia con le recenti iniziative europee in materia di ricerca, tra cui la «FET (Future Emerging Technology) flagship» relativa al «grafene», con applicazioni nei settori dell'accumulo elettrico e della conversione fotovoltaica;

Considerato che il protocollo Sulcis prevede, nell'ambito delle attività relative al polo tecnologico, il finanziamento di attività di ricerca relative alla separazione, cattura e sequestro di CO_2 attraverso accordi di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, l'ENEA, la Sotacarbo ed altri eventuali soggetti, per un importo di 3 M€ all'anno per dieci anni;

Ritenuto necessario dare attuazione agli impegni assunti dal Governo nell'ambito del protocollo Sulcis, utilizzando come strumento di finanziamento l'Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA, firmato in data 4 marzo 2013;

Ritenuto quindi opportuno ridimensionare, per un importo di un milione di euro, il finanziamento previsto nella proposta di POA 2013 per la linea A.3.3 «Materiali di frontiera per l'accumulo elettrico» e destinare invece il suddetto importo di un milione di euro a favore della linea B.2 «Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili», prevedendone un finanziamento complessivo pari a 3,5 milioni di euro;

Ritenuto necessario, dei 3,5 milioni di euro così previsti a favore della linea B.2 «Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili», destinarne tre interamente alle attività previste presso il polo tecnologico del Sulcis, al fine di rispettare gli impegni assunti dal Governo nell'ambito del protocollo Sulcis;

Ritenuto necessario inoltre ridefinire i contenuti di alcune linee progettuali della proposta di POA 2013, per focalizzare l'attenzione verso le priorità del Governo in maniera più efficace, anche alla luce delle politiche europee in materia, con particolare riferimento:

alla linea progettuale B.1.1 «energia elettrica da biomasse», prevedendo che gli sforzi siano orientati maggiormente verso lo studio dei combustibili piuttosto che dei prototipi, per ridurre in maniera significativa il costo di generazione;

alle linee progettuali C.1 e C.2 nell'area C «razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica», focalizzando maggiormente le attività verso le disposizioni di cui alle direttive europee in materia: 2010/31/CE e 27/2012/CE;

alle linee progettuali A.3.3 «materiali di frontiera per l'accumulo elettrico» e B.1.4 «materiali di frontiera per la conversione fotovoltaica prevedendo che, oltre al grafene, vengano esaminati anche altri materiali di frontiera;

alla linea progettuale B.3.1, «nucleare da fissione», prevedendo la possibilità di studiare componenti innovativi per i reattori di IV generazione;

Ritenuto inoltre di dover ridefinire il finanziamento previsto nella proposta di POA 2013 per le attività di ricerca di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto 9 novembre 2012, da finanziare tramite procedure concorsuali, per un importo pari a 4 milioni di euro;

Ritenuto opportuno destinare il suddetto importo di 4 milioni di euro al finanziamento di attività di ricerca di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto 9 novembre 2012, dei quali:

3 milioni di euro a favore di progetti in materia razionalizzazione e risparmio negli usi dell'energia elettrica;

un milione di euro a favore di progetti in materia di componenti innovativi per reattori nucleari di IV generazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Piano operativo annuale 2013, secondo lo schema di cui all'allegato *A*;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del piano operativo 2013 della ricerca di sistema elettrico nazionale

1. È approvato il Piano operativo annuale per l'anno 2013 (allegato *A*), allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso, per un ammontare di 108,6 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo.

Art. 2.

Attività finanziate attraverso accordi di programma

1. Nell'ambito dell'ammontare di cui all'art. 1, la somma di 58,6 milioni di euro è destinata al finanziamento dei piani annuali 2013 degli accordi di programma di cui in premessa, così ripartita:

a) 25,8 milioni di euro per l'accordo di programma con ENEA, di cui:

i) 9 milioni di euro per lo svolgimento delle attività relative al «Broader Approach» del progetto internazionale sulla fusione nucleare *ITER*;

ii) 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività inerenti la cattura e sequestro della CO_2 presso il Polo tecnologico del Sulcis, di cui al protocollo Sulcis citato in premessa;

iii) 13,8 milioni di euro per lo svolgimento di attività inerenti ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica, le biomasse, le correnti marine, il fotovoltaico, il solare termodinamico, la cattura e sequestro di CO_2, la razionalizzazione e il risparmio nell'uso dell'energia elettrica, nonché lo sviluppo delle conoscenze per l'utilizzo della fonte nucleare da fissione e da fusione, a completamento di progetti di ricerca avviati. Per tali attività è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento, nonché l'intervento delle società partecipate da ENEA;

b) 2,8 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, per lo svolgimento di attività relative ai sistemi di accumulo di energia elettrica, alle biomasse ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica, con una partecipazione alle attività da parte dei principali Istituti universitari nazionali per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;

c) 30 milioni di euro per l'accordo di programma con la società RSE S.p.a., per lo svolgimento di attività relative al governo, alla gestione ed allo sviluppo del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da biomasse, fonte eolica, correnti marine, fotovoltaico e geotermia ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica.

Art. 3.

Attività finanziate attraverso procedure concorsuali

1. Nell'ambito dell'ammontare di cui all'art. 1 sono destinati:

a) 16 milioni di euro per il finanziamento di attività di ricerca, classificate in base all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto 9 novembre 2012, da affidare tramite procedure concorsuali secondo la ripartizione di cui alla «Tabella III - Piano operativo annuale (POA) 2013 - Ripartizione delle risorse» dell'allegato *A*, con intensità di finanziamento massima pari al 100% delle spese sostenute;

b) 34 milioni di euro per il finanziamento di attività di ricerca classificate in base all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto 9 novembre 2012, da affidare tramite procedure concorsuali secondo la ripartizione di cui alla «Tabella III - Piano operativo annuale (POA) 2013 - Ripartizione delle risorse» dell'allegato *A*, con intensità di finanziamento pari al 50% delle spese sostenute per l'attività di ricerca industriale e del 25% per le attività di sviluppo sperimentale.

2. Le procedure concorsuali di cui al comma precedente si svolgono secondo le disposizioni del decreto 8 marzo 2006.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ai fini della registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 567

ALLEGATO *A*
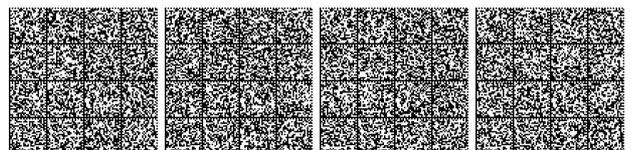
Piano triennale 2012-2014
della ricerca di sistema elettrico nazionale

Piano Operativo Annuale (POA) 2013

formulato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
nelle funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE).

Approvato con modifiche dal Ministero dello sviluppo economico
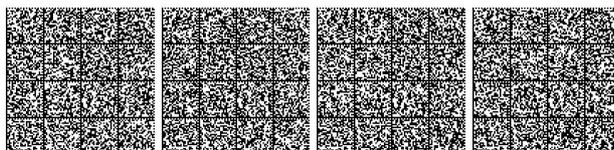
1 - Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale e Piano Operativo Annuale (POA) 2012

Il Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 novembre 2012, ha previsto le risorse per le tre aree prioritarie di intervento individuate, ripartendole per temi di ricerca e per linea di attività, come riportato in Tabella I.

Tabella I - Piano Triennale 2012 -2014 - Ripartizione delle risorse

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		AdP	Bandi di gara		Totale
		a) [1]	a) [1]	b) [1]	[M€]
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**				
A.1	Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri	2			2
A.2	Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale	11			11
A.3	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	17		2	19
A.4	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo	30	11*	8	49
	Totale Area A	**60**	**11**	**10**	**81**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**				
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili				
	B.1.1 - Energia elettrica da biomasse	10		5	15
	B.1.2 - Energia elettrica da fonte eolica	2			2
	B.1.3 - Energia elettrica da fonte solare	10	10*	5	25
	B.1.4 - Energia elettrica dal mare	2			2
	B.1.5 - Energia elettrica da fonti geotermiche	2,5			2,5
B.2	Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili	8			8
B.3	Energia nucleare				
	B.3.1 - Sicurezza, programmi internazionali e reattori innovativi a fissione	8,5			8,5
	B.3.2 - Programmi internazionali per la fusione	27			27
	Totale Area B	**70**	**10**	**10**	**90**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**				
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	20		8	28
C.2	Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.	10			10
C.3	Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione	5		2	7
C.4	Mobilità elettrica	5			5
	Totale Area C	**40**		**10**	**50**
	Totale	**170**	**21**	**30**	**221**

* Limitatamente alle ricerche sui materiali avanzati per l'accumulo elettrico e la conversione fotovoltaica.

Il decreto 9 novembre 2012 ha anche approvato il Piano Operativo Annuale (POA) 2012, che ha fissato le risorse relative alla prima annualità del triennio. Il POA 2012 prevede esclusivamente attività da finanziare e realizzare attraverso lo strumento degli accordi di programma che il Ministero dello Sviluppo Economico stipula con organismi pubblici o a

[1] Il decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede due tipologie di attività di ricerca: tipo a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; tipo b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica.

prevalente partecipazione pubblica, per un importo complessivo di 62 milioni di euro, così ripartiti:

- RSE S.p.A., 32 milioni di euro per lo svolgimento di attività relative al governo, alla gestione ed allo sviluppo del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da biomasse, fonte eolica, correnti marine, fotovoltaico e geotermia e alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica.
- ENEA, 27 milioni di euro, di cui: *i)* 9 milioni di euro per lo svolgimento delle attività relative al "Broader Approach" del progetto internazionale sulla fusione nucleare *ITER* ; *ii)* 18 milioni di euro per lo svolgimento di attività inerenti ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica, le biomasse, le correnti marine, il fotovoltaico, il solare termodinamico, la cattura e sequestro della CO_2, la razionalizzazione e il risparmio nell'uso dell'energia elettrica, nonché lo sviluppo delle conoscenze per l'utilizzo della fonte nucleare da fissione, a completamento di progetti di ricerca avviati.
- CNR, 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività relative ai sistemi di accumulo di energia elettrica ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica.

I principali istituti universitari nazionali partecipano alle attività per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive destinate al CNR e ad ENEA (con l'esclusione delle attività relative al progetto ITER).

Nei primi mesi del 2013, CNR, ENEA e RSE hanno firmato gli accordi di programma[2] con il Ministero dello Sviluppo Economico e hanno presentato i rispettivi Piani annuali di realizzazione 2012, comunque già avviati nelle more della firma degli AdP al fine di non determinare soluzioni di continuità nello svolgimento di ricerche di rilevante valenza strategica. Il Ministero ha quindi inviato all'Autorità, nelle sue funzioni di CERSE, i tre Piani, con la richiesta di attivare le valutazioni ai fini dell'ammissione al finanziamento, secondo criteri di rispondenza con gli obiettivi programmatici, i tempi, i costi delle attività ed i risultati ottenibili, quali fissati dai medesimi accordi di programma e relativi allegati tecnici, che costituiscono proposta tecnica di programma di ricerca articolata sulle tre annualità. L'esatta ripartizione delle risorse finanziarie per tema di ricerca e per affidatario per l'annualità 2012, come deducibile dai piani annuali di realizzazione presentati da ENEA, CNR e RSE, è riportata in Tabella II e costituisce la premessa per la pianificazione delle attività del biennio successivo, in particolare per l'annualità 2013.

2 - Il mutato contesto nazionale ed internazionale e i riflessi sulla ricerca di sistema

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 marzo 2013 è stato approvato il documento contenente la Strategia energetica nazionale (SEN), che definisce la futura programmazione dell'Italia in materia di energia.

[2] Gli accordi di programma per il periodo 2012-2014: CNR, firmato il 22/04/2013, registrato CdC il 03/06/2013; ENEA firmato il 4/3/2013, registrato CdC il 16/4/2013, RSE firmato l'11/4/2013, registrato CdC l'8/5/2013.
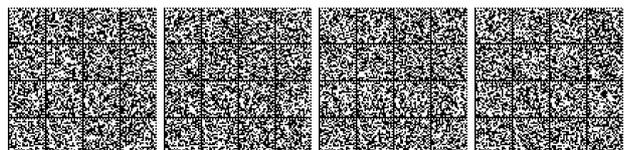
Tabella II - Piano Operativo Annuale (POA) 2012 - Ripartizione delle risorse

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		RSE	ENEA	CNR	Totale
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**				
A.1	Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri	1			1
A.2	Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale	4			4
A.3	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	6			6
A.4	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo	7,6	1,2	1,2	10
	Totale Area A	**18,6**	**1,2**	**1,2**	**21**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**				
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili				
	B.1.1 - Energia elettrica da biomasse	3	2		5
	B.1.2 - Energia elettrica da fonte eolica	0,49			0,49
	B.1.3 - Energia elettrica da fonte solare	2	2,5		4,5
	B.1.4 - Energia elettrica dal mare	0,21	0,3		0,51
	B.1.5 - Energia elettrica da fonti geotermiche	1,2			1,2
B.2	Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili		2,5		2,5
B.3	Energia nucleare				
	B.3.1 - Fissione		3		3
	B.3.2 - Fusione		9		9
	Totale Area B	**6,9**	**19,3**		**26,2**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**				
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	4,7	2	1,3	7
C.2	Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.		3		3
C.3	Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione	0,5	0,8	0,5	2,8
C.4	Mobilità elettrica	1,3	0,7		2
	Totale Area C	**6,5**	**6,5**	**1,8**	**14,8**
	Totale	**32**	**27**	**3**	**62**

La SEN si incentra su quattro obiettivi principali:

- riduzione dei costi dell'energia per i consumatori e le imprese;
- raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale;
- maggiore sicurezza di approvvigionamento;
- favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico;

e si articola in sette priorità:

- efficienza energetica;
- sviluppo di un mercato competitivo del gas;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico;
- ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi;
- modernizzazione del sistema di governance.

La SEN costituisce il documento programmatico nel quale si inquadrano anche attività proprie della ricerca di sistema elettrico, quali ad esempio l'uso sostenibile di combustibili fossili, la diffusione dei biocarburanti, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, una migliore integrazione di queste ultime nel sistema elettrico nazionale, il ricorso a sistemi per l'accumulo, il miglioramento delle infrastrutture del sistema elettrico e un'accelerazione verso l'installazione e l'uso di reti attive, la mobilità elettrica, la produzione di energia da fonte nucleare.

In campo europeo, nel mese di gennaio 2013, la Commissione Europea ha lanciato le due prime FET[3] (Future Emerging Technology) flagship: *Human brain* e *Graphene*, ciascuna dotata di un finanziamento di 1.000 M€ per i prossimi 10 anni. La missione del progetto è di "portare il grafene e i correlati materiali multistrato dai laboratori di ricerca alla società, rivoluzionare l'industria e creare crescita economica e nuovo lavoro in Europa". Il progetto Grafene punta a far nascere consorzi tra organismi di ricerca e industrie, con l'ambizione di presidiare l'intera catena che va dallo studio e produzione dei materiali allo sviluppo di componenti e all'integrazione dei sistemi. La scelta della Commissione Europea non è casuale; nonostante lo studio delle proprietà del grafene sia ancora ai primi stadi, i risultati si moltiplicano ad un ritmo incalzante e fanno intravvedere una straordinaria molteplicità di possibili applicazioni, nei campi più disparati: fotonica, elettronica, sensoristica, bioapplicazioni, coating, accumulo di energia, conversione fotovoltaica, ecc.. L'Italia ha le competenze per svolgere un ruolo di primo piano nel Progetto Grafene, ma sconta lo storico scollamento tra il mondo della ricerca e quello della produzione e rischia di essere penalizzata dalla mancanza di risorse necessarie per accedere ai finanziamenti europei. Il finanziamento di attività di ricerca fondamentale nell'ambito della ricerca di sistema per lo studio delle applicazioni energetiche del grafene, nello specifico per i sistemi di accumulo dell'energia e la conversione fotovoltaica per i quali il Piano Triennale 2012-2014 prevedeva attività di ricerca sui nuovi materiali avanzati, può contribuire a risolvere questi problemi e può consentire al sistema della ricerca e alle imprese italiane di acquisire un importante vantaggio in termini di conoscenza da sfruttare in occasione dei futuri bandi della *FET flagship Grahene*.

3. Modalità e strumenti per il finanziamento dei progetti di ricerca

Nell'ambito del POA 2013 le attività di ricerca saranno finanziate sia attraverso lo strumento degli Accordi di programma tra il Ministero dello sviluppo economico ed organismi di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, sia attraverso procedure concorsuali. Rispetto alle previsioni del Piano triennale 2012-2014, sono stati parzialmente ridefiniti i contenuti di alcune linee progettuali, per focalizzare l'attenzione verso le priorità del Governo in maniera più efficace, anche alla luce delle politiche europee in materia. Di conseguenza sono stati anche riproporzionati i finanziamenti da destinare a ciascuna linea di attività.

Le attività di ricerca potranno essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale o, in alternativa, a beneficio dei medesimi utenti e contestualmente di interesse

[3] FET Flagships are ambitious large-scale, science-driven, research initiatives that aim to achieve a visionary goal. The scientific advance should provide a strong and broad basis for future technological innovation and economic exploitation in a variety of areas, as well as novel benefits for society.
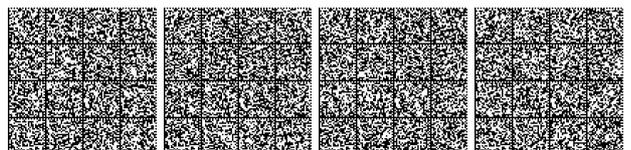
specifico per soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, così come previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, art. 10, comma 2, lettere a) e b).

Per quanto riguarda gli Accordi di programma, è previsto il finanziamento di attività di ricerca fondamentale a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale (c.d. di tipologia a), per un'intensità di finanziamento pari al 100% delle spese ammissibili sostenute. In tal caso, i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto d'uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, così come previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, art. 10, comma 2, lettera a). Per lo svolgimento dei progetti, gli organismi di ricerca possono associare imprese, a condizione che esse operino su commessa e siano scelte in base ad evidenza pubblica.

Nel caso di procedure concorsuali per il finanziamento di attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale (c.d. di tipologia a)) – l'intensità di finanziamento massima è pari al 100% delle spese sostenute per attività di ricerca fondamentale [4] ed i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto d'uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Nel caso di procedure concorsuali per il finanziamento di attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica - c.d. di tipologia b) – le intensità di finanziamento sono pari al 50% delle spese sostenute per l'attività di ricerca industriale e del 25% per le attività di sviluppo sperimentale, fatte salve eventuali condizioni di favore previste dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, come definite nel bando di gara. I risultati possono formare oggetto di diritti di privativa ed essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o prodotti industriali, con connessi vincoli di riservatezza. Poiché questo tipo di progetti prevede una finalizzazione di mercato a breve-medio termine, i criteri di selezione delle proposte, oltre all'innovatività, fattibilità e credibilità del programma di ricerca e al suo costo in rapporto ai risultati attesi, dovranno anche includere una valutazione dell'impatto di mercato e dei suoi effetti concreti sul sistema elettrico nazionale e una chiara e approfondita analisi critica che dimostri il valore incrementale derivante dall'attività di ricerca proposta rispetto ai migliori risultati ottenuti nell'ambito di programmi e progetti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

Per ambedue le tipologie di attività occorre selettività nella scelta degli interventi. Come implicitamente delineato nella SEN, tra i criteri di selezione figurano l'orizzonte temporale sul quale proiettare gli scenari di sviluppo e il grado di maturità delle tecnologie, tra loro strettamente interlacciati. Prospettive di breve termine implicano la possibilità fare previsioni attendibili sul punto di caduta dell'attività di ricerca e quindi portano a privilegiare attività che forniscano risultati immediatamente applicabili, sia sperimentando tecnologie prossime alla maturità, sia migliorando tecnologie già disponibili. Viceversa, per orizzonti temporali più lunghi vanno privilegiate ricerche più ambiziose, che possano generare rilevanti discontinuità tecnologiche, anche a costo di una maggiore incertezza sul futuro conseguimento dei risultati; limitarsi a ricerche "incrementali" comporta un altissimo rischio di venire spiazzati dalla non linearità dei processi di sviluppo e quindi, in ultima analisi, ad uno spreco di risorse.

[4] Nel bando di gara potranno essere previste intensità di finanziamento inferiori al 100%
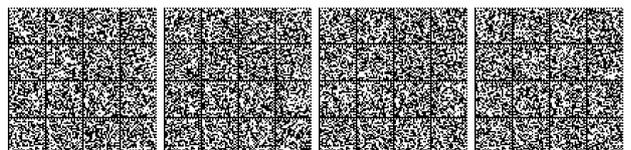
4 - Attività di ricerca previste dal Piano Operativo Annuale (POA) 2013

A. Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale

A.1. Evoluzione e sviluppo del sistema elettrico nazionale

Questo tema di ricerca cumula le attività e i finanziamenti dei temi *Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri* e *Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale*, già previsti dal POA 2012.

Sono previste attività di ricerca riguardanti l'interazione tra sistema elettrico e clima, gli scenari energetici della domanda e dell'offerta, le criticità del parco di generazione, la pianificazione ed esercizio del sistema in economia e sicurezza, la vulnerabilità del sistema elettrico nella sua configurazione attuale e futura, gli scenari di sviluppo del sistema di trasmissione e delle nuove interconnessioni transfrontaliere, il mercato elettrico e l'integrazione dei mercati elettrici, la gestione del sistema elettrico in presenza di elevata produzione da fonti rinnovabili, l'accettabilità sociale delle fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda, in particolare, l'evoluzione delle domanda e dell'offerta di energia elettrica e gli scenari futuri, materia ampiamente sviluppata nel corso dei precedenti Piani triennali, si ritiene che essa meriti un approfondimento, anche al fine di impostare adeguati interventi correttivi, alla luce dei profondi cambiamenti in atto, legati alla recente crisi economica mondiale, alle politiche ambientali condivise a livello internazionale, agli sviluppi tecnologici, all'evoluzione del parco di generazione, con la crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nel mix produttivo, e ad una serie di altri fattori, alcuni dei quali mutevoli e non sempre prevedibili. In questo quadro, in continua evoluzione rispetto alla situazione considerata nel corso della stesura dei precedenti piani, gli scenari della produzione, dell'accumulo, del consumo e dei prezzi dell'energia elettrica in Italia devono essere riesaminati anche alla luce, sul fronte dell'offerta, della crescente quota parte di energia immessa in rete che beneficia di forme di incentivazione più o meno esplicite. Su tali ultimi aspetti è opportuno che sia svolta un'analisi volta ad evidenziare l'approccio seguito a livello europeo, comparando il contesto Italia con quello dei principali Stati Membri.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

A.2. Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Permane la necessità di sviluppare attività volte a garantire l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità, l'economicità e l'adeguatezza a nuove modalità di funzionamento delle reti di trasmissione e distribuzione. Le attività riguarderanno le nuove tecnologie per i componenti delle reti, i metodi innovativi per il monitoraggio, la diagnostica, la manutenzione e il controllo delle reti, gli aspetti tecnologici legati alle interconnessioni transfrontaliere e/o a lunga distanza, la vulnerabilità delle reti, la trasmissione in cc in alta tensione, il monitoraggio della qualità dell'energia elettrica fornita all'utente.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

A.3. Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo

Ai fini di una migliore definizione e ripartizione delle attività e dei finanziamenti previsti, nel POA 2013 sono state introdotte tre distinte linee di attività.
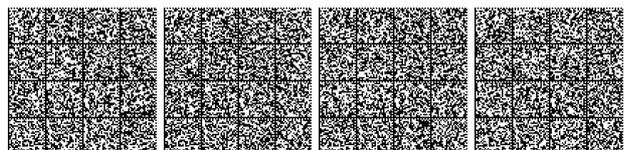
A.3.1. Generazione distribuita e reti attive

Le attività sulla generazione distribuita e sulle reti attive riguarderanno l'impatto della generazione distribuita e dell'accumulo sulle reti MT e BT (con esclusione del potenziale contributo derivante dalla mobilità elettrica), il controllo delle reti attive ed i relativi sistemi di comunicazione, l'elettronica di potenza, la previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, l'integrazione delle reti utente, le reti di distribuzione e di utente in corrente continua, la modellazione delle reti attive, i sistemi di misura. Le problematiche tecnologiche dei diversi sistemi di accumulo sono affrontate nell'ambito della linea di attività *A.3.2*, anche se correlate con l'integrazione dei sistemi di accumulo nelle reti attive. Tutte le attività connesse con la mobilità elettrica vengono invece svolte nell'ambito del tema di ricerca *C.4*.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

A.3.2. Materiali e tecnologie per l'accumulo di energia per il sistema elettrico

Nell'ambito di questa linea di ricerca vengono svolti studi riguardanti gli aspetti tecnologici dei diversi sistemi di accumulo, con l'esclusione di ogni attività connessa con la mobilità elettrica. Le attività devono comunque essere concentrate esclusivamente su sistemi di accumulo funzionali al sistema elettrico nazionale, per natura e caratteristiche dimensionali, economiche e tecniche e su sistemi (accumulo elettrochimico, SMES, supercapacitori, accumulo termico associato alla produzione elettrica, ecc.) destinati all'integrazione in reti con alta presenza di generazione distribuita. Le attività devono riguardare soluzioni tecnologiche con prospettive applicative e di mercato a breve-medio termine e dovranno quindi concentrarsi sulla sperimentazione di prodotti di ricerca già disponibili e/o su studi volti ad ottenere miglioramenti prestazionali e/o economici.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

A.3.3. Materiali di frontiera per l'accumulo elettrico

Sono allo studio alcuni materiali, quali ad esempio il grafene, che hanno le potenzialità per rivoluzionare il settore della conversione fotovoltaica e dell'accumulo di energia e con essi l'intero sistema elettrico. Le risorse vengono quindi destinate a ricerche sulle applicazioni di materiali innovativi che riescano a raggiungere l'obbiettivo di portare ad una significativa riduzione dei costi dello storage.

Per coinvolgere il massimo numero di soggetti qualificati e per stimolare la presentazione di proposte di ricerca innovative è necessario che le attività vengano finanziate attraverso lo strumento dei bandi di gara. I bandi devono prevedere prevalenti attività di ricerca fondamentale e devono favorire l'incontro e la collaborazione di soggetti pubblici e soggetti privati.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: Bando di gara (a).

B. Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente

B.1. Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili

B.1.1. Energia elettrica da biomasse

Si ritiene che le attività di ricerca debbano essere orientate alla produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento di sottoprodotti, rifiuti e biomasse non destinate ad uso alimentare, anche di origine "locale", impiegate direttamente o trattate al fine di produrre
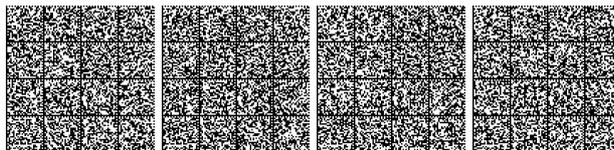
il biocombustibile, liquido o gassoso, con il quale alimentare gli impianti. Gli studi saranno incentrati principalmente sui sistemi di generazione/cogenerazione di taglia media e piccola e sulle problematiche relative al pretrattamento delle biomasse, alla produzione e purificazione di biogas e syngas ovvero alla produzione di biocombustibili da alghe, anche in funzione della biomassa disponibile, alle tecniche di misure degli inquinanti caratteristici e ai sistemi di abbattimento delle emissioni.
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguarderanno sia la realizzazione di dimostratori di taglia adeguata a garantire il successo del successivo scale-up ad impianto reale, sia la ricerca di biomasse e biocombustibili che consentano di ridurre i costi di generazione elettrica da queste fonti, tenendo altresì conto della protezione dell'ambiente e dell'accettabilità sociale.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

B.1.2. Energia elettrica da fonte eolica

Sono previste esclusivamente attività di ricerca funzionali allo sviluppo/upgrading dell'atlante europeo dell'energia eolica.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

B.1.3. Energia elettrica da fonte solare

Si ritiene necessario proseguire ed ampliare le attività di ricerca riguardanti materiali e tecnologie in grado di aumentare sensibilmente i rendimenti delle attuali celle fotovoltaiche, nonché di diminuirne radicalmente i costi. Una parte delle risorse è destinata allo sviluppo di impianti solari a concentrazione, fotovoltaici e termici ad alta temperatura, nei quali l'Italia vanta un solido posizionamento internazionale. Non si ritiene invece utile ed opportuno proseguire ricerche su materiali e tecnologie con un rendimento attuale (o prevedibile) sensibilmente inferiore a quello delle attuali celle commerciali a base di silicio, in quanto di scarso interesse per la produzione di energia elettrica nel breve-medio termine.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

B.1.4. *Materiali di frontiera per la conversione fotovoltaica*

Come già detto nel caso dell'accumulo elettrico, sono allo studio materiali, quali ad esempio il grafene, che hanno le potenzialità per rivoluzionare il settore della conversione fotovoltaica. Le risorse sono quindi destinate a ricerche sulle applicazioni di materiali innovativi che riescano a raggiungere l'obbiettivo di una ulteriore riduzione dei costi di generazione nella conversione fotovoltaica. Anche in questo caso, per coinvolgere il massimo numero di soggetti qualificati e per stimolare la presentazione di proposte di ricerca innovative è necessario che le attività vengano finanziate attraverso lo strumento dei bandi di gara. I bandi devono prevedere prevalenti attività di ricerca fondamentale e devono favorire l'incontro e la collaborazione di soggetti pubblici e soggetti privati.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: Bando di gara (a).

B.1.5. Energia elettrica dal mare

In continuità con il POA 2012, le attività riguarderanno studi, ricerche e sperimentazioni per l'individuazione del potenziale di sfruttamento dell'energia del mare, per l'individuazione delle tecnologie più promettenti e per l'avvio di azioni dimostrative. L'ambiente di riferimento è il bacino del mediterraneo (in particolare, i mari italiani).

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).
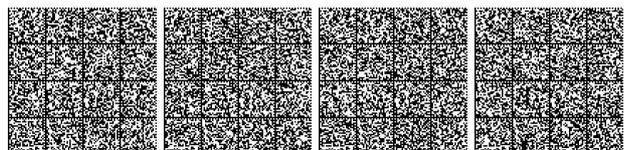
B.1.6. Energia elettrica da fonti geotermiche

Le attività di ricerca riguarderanno esclusivamente risorse geotermiche a temperature medio-basse (<150°), idonee allo sfruttamento diretto del calore geotermico, e a media temperatura (circa 90-180 °C), per la produzione di energia elettrica per mezzo di impianti a ciclo binario. Le attività sono focalizzate sulle problematiche geologiche, di sicurezza, ambientali, tecnologiche e impiantistiche, con risultati utilizzabili anche per lo sfruttamento del calore a bassa temperatura.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

B.2. Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili

La Strategia Energetica Nazionale guarda con attenzione allo sviluppo della tecnologia di cattura e sequestro della CO2, ma la dichiarata volontà di perseguire la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico, la scelta di privilegiare il gas rispetto a carbone e petrolio almeno per i prossimi 15-20 anni, la decisa diminuzione del prezzo della CO2, i profondi cambiamenti intervenuti sul fronte della produzione elettrica, allontanano di molti anni le applicazioni commerciali di questa tecnologia ed obbligano ad una ristrutturazione delle attività in corso.

In particolare, è opportuno concentrarsi su attività di ricerca relative a tecnologie meno mature o interamente nuove, che possano portare ad un miglioramento dell'efficienza del processo di cattura, con una netta diminuzione dei costi. In tale prospettiva si inseriscono le attività previste dal recente Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico nel Sulcis per la ricerca sul carbone pulito e la costruzione di una centrale elettrica "clean coal technology", siglato lo scorso 2 agosto 2013 tra Regione Sardegna e Ministero dello Sviluppo economico. In particolare si prevede lo sviluppo di nuovi sistemi di separazione e cattura pre e postcombustione della CO2 meno costosi e meno energivori di quelli attuali, oltre che nuove tecniche di rigenerazione dei solventi. Per lo svolgimento di queste attività sono previste risorse pari a 3 M€/anno per un periodo di 10 anni da destinare ad ENEA, Sotacarbo ed altri eventuali soggetti operanti nel polo tecnologico del Sulcis. Nell'ambito del POA 2013 devono dunque essere avviate iniziative in tal senso, dedicando una parte decrescente delle risorse alla "manutenzione" delle attività di ricerca in corso, tra cui la messa a punto di indicatori di costo di tale tecnologia.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

B.3. Energia nucleare

B.3.1. Fissione

Permane l'esigenza di conservare nel nostro Paese un sistema di competenze scientifiche e di infrastrutture tecniche e scientifiche di ricerca in grado di assicurare la corretta gestione delle residue attività nucleari, sviluppando in particolare una capacità autonoma di valutazione delle diverse opzioni tecnologiche dal punto di vista della sicurezza, anche ai fini degli adempimenti stabiliti dalla Commissione Europea. A questo proposito, per quanto concerne le attività da affidare tramite accordo di programma, si ritiene necessario che l'affidatario incaricato delle attività nucleari nell'ambito del Piano triennale 2012-2014 prenda in considerazione la ricognizione delle possibili conseguenze di eventi incidentali di diversa gravità che potrebbero interessare le centrali situate a meno di 200 Km dai confini nazionali, farne derivare i piani di intervento e le azioni conseguenti. Tali attività dovranno essere circoscritte alle tematiche sopra definite e non dovranno riguardare altri ambiti i
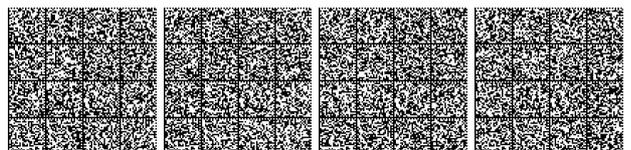
quali, pur ritenuti di interesse scientifico, non trovano coerenza con le strategie energetiche fissate di recente (SEN).

Per quanto riguarda le attività di ricerca per lo sviluppo di reattori nucleari a fissione, esse riguarderanno lo sviluppo dei reattori di IV generazione (in particolare sistemi SMR e LFR) e saranno inquadrate nell'ambito della European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII) promossa dallo Strategic Energy Technology-Plan (SET Plan), attualmente presidiate per l'Italia da ENEA ed Ansaldo Nucleare. In tale contesto, l'impegno ha lo scopo di supportare, oltre al sistema di ricerca italiano, anche il mondo delle imprese, in particolare per lo sviluppo di componenti innovativi destinati a reattori dimostrativi di IV generazione (LFR e SMR refrigerati a piombo) per rendere possibile, in prospettiva, la valutazione dell'impegno italiano in progetti di reattori innovativi proposti in ambito internazionale.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

B.3.2. Fusione

In continuità con le precedenti annualità, parte delle risorse del POA 2013 sono destinate al finanziamento delle attività nell'ambito del Broader Approach del progetto ITER. Le attività riguarderanno la progettazione del magnete del reattore sperimentale JT60SA e delle relative alimentazioni elettriche, del prototipo del target di IFMIF del sistema di manutenzione remota e di un dispositivo per prove di erosione/corrosione in ambiente ostile.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

C. Uso razionale dell'energia e risparmio energetico negli usi finali elettrici

C.1. Uso efficiente dell'energia elettrica nei settori residenziale, terziario (incluso settore pubblico), industriale

In continuità con il precedente Piano Triennale 2009-2011 e con il POA 2012, verranno svolte attività volte alla razionalizzazione e al risparmio nell'uso dell'energia elettrica nei settori residenziale, industria e del terziario, da perseguire attraverso misure per l'efficienza energetica, ovvero attraverso il miglioramento dei processi di conversione energetica, e misure per il risparmio, attraverso il miglioramento dei processi di gestione a parità di tecnologia. Il riferimento principale è costituito dalla Direttiva 27/2012/CE. Il tema di ricerca investe una multiformità di tecnologie, di situazioni e ambiti applicativi, di possibili interventi normativi, organizzativi e socio-economici. Tra le prime vanno citate le tematiche relative a riscaldamento e raffrescamento, ottimizzazione di processi industriali, motori e azionamenti a più alta efficienza, materiali per l'edilizia eco-sostenibile, illuminazione, mini/micro co/rigenerazione, gestione della domanda. In questo ambito particolare attenzione sarà dedicata:

- allo sviluppo di prototipi per le applicazioni delle tecnologie ICT per il controllo di sistemi complessi o di singoli apparati, la gestione integrata dell'energia, il controllo dei carichi;
- al rapporto tra industria italiana e regolamenti ecodesign ed etichettatura energetica, sia nella fase ascendente di formazione dei provvedimenti che attuativa, in relazione alla disponibilità e al coordinamento dei laboratori di prova.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).
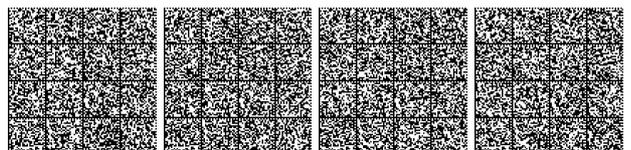
C.2. Studio e progettazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico

Le attività verranno svolte in continuità con le attività del POA 2012, nell'ambito della più ampia tematica della riqualificazione energetica del parco edifici esistente, affiancando alle azioni di caratterizzazione del parco immobiliare (tipologia, collocazione, consistenza, consumi), lo sviluppo e la diffusione di modelli di intervento su alcune categorie di edifici pubblici esistenti (scuole, ospedali, amministrazioni centrali) a supporto delle attività di progettazione degli operatori economici. Lo sviluppo dei suddetti modelli comprenderà anche applicazioni riferite agli edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero". Il riferimento principale è costituito dalle Direttive 2010/31/CE e 27/2012/CE.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

C.3. Utilizzazione del calore solare e ambientale per la climatizzazione

Il calore solare ed ambientale si prestano ad essere utilizzati per il riscaldamento ed il raffrescamento di ambienti con sistemi che si possono suddividere secondo la fonte di calore (irradiazione solare, aria, acqua, terreno) o secondo le tecnologie impiegate. Alcuni di tali sistemi (pompe di calore aria-aria) sono già ampiamente caratterizzati e commercializzati e hanno margini di miglioramento poco significativi, anche per effetto delle attività di sviluppo continuo svolte dai principali produttori. Altri (pompe di calore geotermiche, aria-acqua, acqua-aria) sono disponibili in commercio, ma presentano costi generalmente elevati e problematiche legate all'installazione e/o a vincoli legislativi. Altri (principalmente quelli che sfruttano l'irraggiamento solare) sono ancora in fase di evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, che commerciale. Il principale problema che si pone è dunque di stabilire i criteri di scelta della tecnologia da adottare nei diversi contesti ambientali, dimensionali, geografici, tenuto costo dei costi, dei vincoli normativi e tecnico-ambientali, delle potenzialità di sviluppo dei prodotti. E' dunque ancora avvertita, specie per le tecnologie meno mature, l'esigenza di un migliore inquadramento dei possibili usi, ai fini di una migliore selettività delle attività di ricerca, che dovranno concentrarsi su un numero ridotto di temi, non presidiati dai grandi produttori, con forte valenza innovativa e concrete prospettive applicative. Si dovranno dunque confrontare le molte soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato o proposte dalla ricerca, al fine di fornire indicazioni utili alla loro scelta ottimale anche in relazione al livello di eccellenza delle strutture di ricerca coinvolte e al posizionamento competitivo dell'industria nazionale del settore affinchè gli sforzi si concentrino verso la realizzazione di quei componenti innovativi e/o di quei processi per i quali siano prevedibili risultati che portino a significative migliorie delle prestazioni con costi competitivi, limitando a questi casi la sperimentazione e la predisposizione di laboratori.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a), Bando di gara (b).

C.4. Mobilità elettrica

Le attività svolte nell'ambito del POA 2013 riguarderanno gli scenari di mobilità elettrica, i costi, l'impatto sul sistema energetico nazionale, sulla rete elettrica, sull'ambiente (qualità dell'aria, analisi LCA), lo sviluppo e la caratterizzazione dei sistemi di accumulo, l'analisi e le verifiche sperimentali di tecnologie di ricarica di veicoli elettrici, le interrelazioni tra
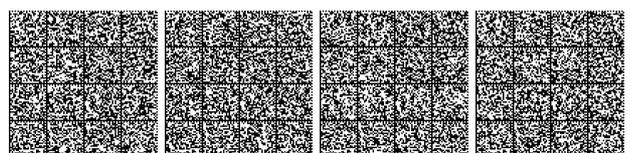
veicoli elettrici, sistemi di ricarica e reti elettriche, lo studio e la sperimentazione per il recupero di elementi pregiati presenti nei RAEE. Per quanto riguarda le possibili interazioni/integrazioni degli accumuli elettrici mobili con le reti elettriche attive e le configurazioni e i servizi V2G gli studi saranno limitati allo studio delle caratteristiche di stazioni/punti di ricarica in grado di supportarne l'operatività. Non sono oggetto delle attività del POA 2013, né l'alleggerimento strutturale dei veicoli elettrici per le mobilità cc.dd. privata o collettiva, né gli studi riguardanti sistemi di ricambio del pacco batterie.

Strumenti di finanziamento e tipologia di ricerca: AdP (a).

4 - Ripartizione delle risorse del Piano Operativo Annuale (POA) 2013

Per il finanziamento delle attività di ricerca del POA 2013 sono previste risorse complessive pari a 108,6 M€. Per lo svolgimento di attività di ricerca di tipologia *a)*, il POA 2013 è dotato di risorse pari a 74,6 M€, di cui 58,6 M€ destinati a finanziare le attività svolte nell'ambito degli Accordi di programma del Ministero dello Sviluppo Economico con CNR, ENEA ed RSE e 16 M€ per il finanziamento di progetti di ricerca ammessi alla contribuzione a seguito di procedura concorsuale. Per lo svolgimento di attività di ricerca di tipologia b*)*, il POA 2013 viene dotato di risorse pari a 34 M€ per il finanziamento di progetti di ricerca ammessi alla contribuzione a seguito di una diversa procedura concorsuale. La ripartizione delle risorse per area prioritaria di intervento, tema di ricerca e linee di attività è mostrata in Tabella III.

Tabella III - Piano Operativo Annuale (POA) 2013 - Ripartizione delle risorse

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		AdP	Bandi di gara		Totale [M€]
		a)	*a)*	*b)*	
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**				
A.1	Evoluzione e sviluppo del sistema elettrico nazionale	4,2			4,2
A.2	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	5,6		2	7,6
A.3	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo				
	A.3.1 - Generazione distribuita e reti attive	8,4		8	26,4
	A.3.2 - Accumulo di energia elettrica	2			
	A.3.3 – Materiali di frontiera per l'accumulo elettrico				
	A.3.3.1 – Utilizzo del Grafene per l'accumulo elettrico		5		
	A.3.3.2 – Altri materiali di frontiera per l'accumulo elettrico		3		
	Totale Area A	**20,2**	**8**	**10**	**38,2**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**				
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili				
	B.1.1 - Energia elettrica da biomasse	3,8		5	8,8
	B.1.2 - Energia elettrica da fonte eolica	0,7			0,7
	B.1.3 - Energia elettrica da fonte solare	3		5	8
	B.1.4 – Materiali di frontiera per la conversione fotovoltaica				
	B.1.4.1 - Utilizzo del Grafene per la conversione fotovoltaica		5		5
	B.1.4.2 – Altri materiali di frontiera per la conversione fotovoltaica		3		3
	B.1.5 - Energia elettrica dal mare	0,7			0,7
	B.1.6 - Energia elettrica da fonti geotermiche	0,8			0,8
B.2	Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili	3,5			3,5

B.3	Energia nucleare				
	B.3.1 - Fissione	3			3
	B.3.1.1 – Componenti innovativi per reattori di IV generazione			1	1
	B.3.2 - Fusione	9			9
	Totale Area B	**24,5**	**8**	**11**	**43,5**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**				
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	7,6		11	18,6
C.2	Studio e progettazione di interventi di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.	3,5			3,5
C.3	Utilizzazione del calore solare e ambientale per la climatizzazione	1.6		2	3,6
C.4	Mobilità elettrica	1,2			1,2
	Totale Area C	**13,9**		**13**	**26,9**
	Totale	**58,6**	**16**	**34**	**108,6**

14A02639

DECRETO 17 marzo 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo «Ico-Illit S.r.l.», in Foggia, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società Ico-Illit S.r.l. - di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con numero di protocollo 35783 del 3 marzo 2014;

Acquisita la delibera del 4 febbraio 2014 (DC2014UTL087- Prot. MISE n. 22230 del 10 febbraio 2014) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Ico-Illit S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Ico-Illit S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Fraccacreta n. 57 - 71121 Foggia, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 3 febbraio 2018 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02663

DECRETO 19 marzo 2014.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di certificazione CE rilasciata alla «Safety Systems S.r.l.», in Cosenza ad operare in qualità di Organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'organismo nazionale italiano di accreditamento - «Accredia», dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere atti-

vità di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società «Safety Systems S.r.l.» di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 40295 del 10 marzo 2014;

Acquisita la delibera del 4 febbraio 2014 (DC2014UTL087- Prot. MISE n. 22230 del 10 febbraio 2014) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso «Accredia», con la quale alla società «Safety Systems S.r.l.» è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. l'organismo «Safety Systems S.r.l.», con sede legale e sede operativa in via G. Falcone n. 22 - 87100 Cosenza, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di un unico prodotto (modulo *G)*,

nonché, l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 3 febbraio 2018 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad «Accredia».

3. L'organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica

5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02640

DECRETO 19 marzo 2014.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di verifica periodica e straordinaria rilasciata alla «Rina Services S.p.A.», in Genova ad operare in qualità di Organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo Rina Services S.p.a. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di
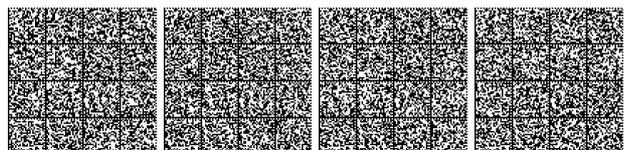
cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo numero 13796 del 28 gennaio 2014, e relativa integrazione del 7 marzo 2014, protocollo numero 39421;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2014UTL184 del 7 marzo 2014- Prot. MISE n. 40286 del 10/03/2014) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare a svolgere le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Rina Services S.p.a., con sede legale ed operativa in via Corsica, 12 – 16128 Genova, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 settembre 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02641

DECRETO 19 marzo 2014.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di certificazione CE rilasciata alla «E.S.C. Engineering Safety Certification S.R.L.», in Caltanissetta ad operare in qualità di Organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Di-

rettiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – Accredia – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 30332 del 20 febbraio 2014 e 25360 del 14 febbraio 2014;

Acquisita la delibera del 4 febbraio 2014 (DC2014UTL087- Prot. MISE n. 22230 del 10 febbraio 2014) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo E.S.C. Engineering Safety Certification S.r.l., con sede legale e sede operativa in via Della Regione, 6 – 93100 Caltanissetta (CL), è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 3 febbraio 2018 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi,

limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02642

DECRETO 19 marzo 2014.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di certificazione CE rilasciata alla «Serblok S.r.l.», in Spadafora ad operare in qualità di Organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere atti-

vità di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Serblok S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con numero di protocollo n. 30243 del 20 febbraio 2014;

Acquisita la delibera del 4 febbraio 2014 (DC2014UTL087 - Prot. MISE n. 22230 del 10 febbraio 2014) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società Serblok S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Serblok S.r.l., con sede legale in via Antonello, 17 - 98048 Spadafora (Messina), nonché con sede operativa e sede oggetto di accreditamento per la dir. 95/16/CE in via G. La Farina, 17 Isolato 278 - 98100 Messina, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 3 febbraio 2018 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New approach notified and designated organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02643

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 marzo 2014.

Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza n. 68 del 28 marzo 2013 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto il 26 settembre 2007.". (Ordinanza n. 161).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 68 del 28 marzo 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto il 26 settembre.»;

Considerato che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, con deliberazione della Giunta regionale n. 2925 del 30 dicembre 2013 è stato conferito all'Ing. Mariano Carraro, già il Segretario regionale per l'ambiente della Regione Veneto, l'incarico di Direttore del dipartimento lavori pubblici, sicurezza urbana, polizia locale e R.A.S.A.;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le conseguenti modifiche alla citata ordinanza, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Viste la nota dell'11 marzo 2014 del Presidente della Regione Veneto;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Veneto nelle attività già poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza n. 68/2013, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 68 del 28 marzo 2013, il Direttore del Dipartimento lavori pubblici, sicurezza urbana, polizia locale e R.A.S.A. della Regione Veneto, che opera a titolo gratuito, subentra nelle iniziative già affidate il segretario regionale per l'ambiente della medesima Regione.

2. Al direttore del Dipartimento lavori pubblici, sicurezza urbana, polizia locale e R.A.S.A. della Regione Veneto viene intestata la contabilità speciale di cui alla sopra citata ordinanza n. 68/2013.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A02731

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 marzo 2014.

Interventi urgenti di protezione civile connessi al disinnesco di un ordigno bellico inesploso nel territorio del comune di Vicenza. (Ordinanza n. 162).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la nota della Regione Veneto dell'11 dicembre 2013, recante la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014 concernente il «Piano Operativo di Evacuazione per disinnesco ordigno bellico», da cui risulta che l'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza «Dal Molin» deve essere necessariamente disinnescato sul luogo di ritrovamento, che nel raggio di eventuale deflagrazione sono presenti abitazioni dei comune di Vicenza, Costabissara (VI) e Caldogno (VI), nonché il presidio ospedaliero principale del territorio vicentino ed altre strutture sensibili e strategiche, oltre alla antistante base militare statunitense;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso — da 4.000 libbre, caricato con 1.800 kg di esplosivo e dotato di tre spolette di cui due armate — , nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza «Dal Molin» antistante la base militare statunitense;

Considerato che il disinnesco di tale ordigno comporta l'attivazione delle articolazioni territoriali del Servizio nazionale di protezione civile per l'adozione e la gestione di misure finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, quali l'evacuazione di circa ventisettemila persone delle aree cittadine interessate, nonché dell'ospedale, delle caserme e delle strutture di accoglienza, oltre alla sospensione dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata alla gestione ed al superamento dell'emergenza;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità connesse alle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico di cui in premessa, il Sindaco di Vicenza è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attività previste nel Piano operativo di evacuazione per il disinnesco del predetto ordigno bellico, trasmesso con la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014 di cui in premessa, attraverso il concorso dei Comuni di Vicenza, Costabissara e Caldogno, della Provincia di Vicenza, della Prefettura di Vicenza, delle strutture organizzative della Regione Veneto, delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di tutte le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

3. In considerazione delle caratteristiche tecniche dell'intervento strettamente correlate alle operazioni di disinnesco, per la realizzazione delle opere di apprestamento e barricamento, il Commissario delegato può avvalersi direttamente delle strutture militari specializzate.

4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività previste nel piano di cui al comma 2, può, mediate propri provvedimenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, costituire apposita struttura tecnica, apposito comitato interistituzionale volto al coordinamento delle attività di competenza degli enti coinvolti per le finalità di cui alla presente ordinanza, nonché nominare soggetti attuatori ai quali affidare l'adozione di provvedimenti gestionali oltre allo svolgimento, per materie omogenee, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui in premessa.

5. Per l'espletamento della attività di cui al comma 4 non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Art. 2.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, nel limite massimo di 1,4 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che presenta le necessarie disponibilità.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, al termine delle attività di cui all'art. 1, al Dipartimento della protezione civile, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A02732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Joppolo e la nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

Nella relazione del Ministro dell'interno del 5 febbraio 2014, allegata al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2014, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Joppolo (Vibo Valentia) e la nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2014, alla pagina 1, al 5° capoverso, quarto rigo,

dove è scritto:

«il reato di associazione di tipo mafioso»;

leggasi:

«il reato di associazione a delinquere».

14A02673

Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario della provincia di Biella.

La provincia di Biella (BI) con deliberazione n. 23 del 30 novembre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2014, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Gianfranco Basile, del dott. Sergio Albenga e del dott. Domenico Calvelli, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti della predetta provincia.

14A02694

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Recale.

Il comune di Recale (CE) con deliberazione n. 33 del 7 dicembre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2014, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Carlo Russo, della dott.ssa Giulia Cianciulli e della dott.ssa Giuliana Semprebuono, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

14A02705

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Negozio Fiduciario S.r.l.», in Acquaviva delle Fonti.

Con D.D. 21 marzo 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società «Negozio Fiduciario S.r.l.», con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 07465060726 è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

14A02671

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, recante: «Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2014).

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così sostituito: «Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero *di informazioni* sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.».

14A02752

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-080) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 4 0 5 *

€ 1,00